



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 23/03/1999 n. 49

Oggetto:

I.V.A. - Cuscini e materassi antidecubito. Istanza.

Sintesi:

Si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti di cui all'oggetto.

Testo:

Con istanza diretta alla scrivente, la società indicata in oggetto ha chiesto di conoscere se sia applicabile l'aliquota del 4% di cui all'art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989 n. 263 alle cessioni dei prodotti di seguito indicati:

- a) cuscino jerico (sistema antidecubito a flottamento d'aria) che costituisce una componente indispensabile della sedia a rotelle, una parte staccata della stessa che, a scelta dell'invalido, può essere posizionata anche su di una sedia normale o su qualsiasi altro componente dell'arredamento di casa o d'ufficio, ma non per questo perde la caratteristica originale di ausilio destinato ad invalidità permanente.
- b) cuscini antidecubito, per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, che presentano, come il cuscino Jerico, strutture realizzate in maniera più o meno complessa, ma finalizzate, in maniera incondizionata, ad essere utilizzate quali parti staccate delle normali carrozzine o delle carrozzine da comodo (per i cuscini con foro); costituiscono parti integranti e indispensabili degli ausili menzionati, che non possono prescindere dall'aggiunta di questi pezzi o sedili, per mantenere la loro funzione di "protesi o ausilio per invalidità permanente" richiesta dalla legge n. 833 del 1978.
- c) materassi ad aria collegati a compressore alternativo (kit antidecubito per lungodegenti, invalidi permanenti, malati terminali), rappresentati da materassi ad aria, con sezioni longitudinali, trasversali, bolle d'aria, dotati di un doppio sistema di alimentazione che li collega ad un compressore elettrico, che alterna la pressione dell'aria all'interno della coppia di raccordi, dando origine al flottamento, conditio sine qua non per ottenere la prevenzione del decubito sulle varie parti del corpo costretto all'immobilità permanente.

Ai fini della individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti in rassegna occorre richiamare la disciplina che regola la materia.

Il comma 3-bis dell'art. 1 della legge 28 luglio 1989 n. 263 dispone che "tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%".

Inoltre il punto 33 della tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 prevede l'aliquota IVA del 4% per le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni di cui ai numeri 30, 31 e 32 della medesima tabella, dove al punto 31 si rinvengono le poltrone e veicoli simili per invalidi.

Alla stregua della normativa richiamata si ritiene che i cuscini antidecubito descritti dalla ditta interessata possono essere ricondotti al cennato numero 33 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633, considerato che si tratta di beni che per caratteristiche oggettive (la forma e la struttura) sono destinati alle poltrone degli invalidi che costretti all'immobilità vanno incontro al problema del decubito; il cuscino diventa pertanto un accessorio indispensabile delle poltrone o carrozzelle al fine di evitare il cennato inconveniente. Alle cessioni dei beni medesimi va pertanto applicata l'aliquota IVA del 4%.

Per quanto concerne i materassi ad aria si ritiene che possano configurarsi ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, ai sensi del

cennato comma 3 bis della legge 263 del 1989.

Tuttavia, affinché possa applicarsi l'aliquota IVA del 4%, è necessario, conformemente a quanto precisato con circolare n. 189/E del 18.11.1994, che la cessione sia effettuata nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione medico specialistica, rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza, nella quale sia indicata la menomazione permanente dell'acquirente.

L'Ufficio IVA in indirizzo è pregato di portare quanto sopra a conoscenza dell'istante.